

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 29 APRILE 1987

S O M M A R I O

pag.

Provvedimento contingibile ed urgente per lo smaltimento dei reflui provenienti dalle pulizie di fosse biologiche e pozzi neri di insediamenti civili, condotti di pubbliche fognature e pozzetti e/o caditoie stradali effettuate sul territorio della Regione Lombardia - (Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 15 aprile 1987 - n. 6105/Pres.)	3102
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 L.R. 7 giugno 1980 n. 94 - Approvazione delle «Direttive in materia di smaltimento dei reflui derivanti da attività di spurgo - (Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 luglio 1986 - n. 4/11098)	3103

Provvedimento contingibile ed urgente per lo smaltimento dei reflui provenienti dalle pulizie di fosse biologiche e pozzi neri di insediamenti civili, condotti di pubbliche fognature e pozzetti e/o caditoie stradali effettuate sul territorio della Regione Lombardia - (Decreto del Presidente della Regione Lombardia del 15 aprile 1987 - n. 6105/Pres.)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, «Attuazione delle direttive CEE n. 75/422 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi»;

Vista la Legge Regionale 7 giugno 1980, n. 94, «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», integrata dalla Legge Regionale 10 settembre 1984, n. 54;

Visto il Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3, «Normativa per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale»;

Viste le «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti» (deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale) pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 253 del 13 settembre 1984;

Vista la Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62, «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento»;

Atteso che l'art. 22 della L.R. 62/85 dispone, tra gli altri, il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, neppure previo trattamento, di acque di spurgo e di eluizione;

Vista la deliberazione della G.R. n. 11098 dell'8 luglio 1986 avente ad oggetto «Approvazione delle Direttive in materia di smaltimento dei reflui derivanti da attività di spurgo»;

Atteso che dette direttive sono state rese necessarie al fine di uniformare gli atteggiamenti degli Enti, organismi ed operatori interessati al problema, ad una corretta ed organica applicazione della normativa vigente;

Preso atto che le predette direttive indicano nel conferimento ad appositi impianti autorizzati, il corretto smaltimento dei reflui in oggetto;

Atteso che sul territorio regionale, allo stato attuale, non esistono, in numero sufficiente, impianti pubblici e/o privati autorizzati allo smaltimento dei reflui in oggetto;

Ritenuto che la situazione configuri gli estremi per l'adozione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 915/82, di un provvedimento contingibile ed urgente che consenta, per un periodo transitorio e nel rispetto delle prescrizioni generali di cui alla parte dispositiva, un corretto smaltimento dei rifiuti di che trattasi;

Ritenuto di individuare negli impianti pubblici di depurazione delle acque, come di seguito strutturati, quelli idonei ad un corretto smaltimento:

a) per i reflui derivanti dagli spurghi di fosse biologiche e pozzi neri di insediamenti civili nonché quelli derivanti dalla pulizia dei condotti delle pubbliche fognature, impianti aventi le seguenti caratteristiche:

— potenzialità di progetto pari o superiore a 3.000 ab/eq

— dotati della sezione per il trattamento biologico

— con una capacità di trattamento residua rispetto a quella di progetto;

b) per i reflui derivanti dagli spurghi dei pozzetti e/o caditoie stradali, impianti aventi almeno le seguenti caratteristiche:

— trattamento di sedimentazione primaria seguito da sezione per il trattamento biologico;

— con una capacità di trattamento residua rispetto a quella di progetto;

Dato atto che il Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R. 94/80, in seduta del 7 aprile 1987, ha espresso il proprio parere favorevole circa l'adozione del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Ordina

1. Agli Enti titolari di impianti pubblici di depurazione acque aventi le caratteristiche richiamate in premessa, di accogliere, entro i limiti della capacità di trattamento residua rispetto a quella di progetto, nei rispettivi impianti di depurazione per un periodo di 12 mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, i reflui provenienti dalle pulizie di fosse biologiche e pozzi neri di insediamenti civili, dei condotti delle pubbliche fognature, dei pozzetti e/o caditoie stradali effettuate sul territorio regionale;

2. Agli operatori del settore, provvisti di idonea autorizzazione alla raccolta, trasporto e conferimento e che abbiano assolto alla disposizione inerente la presentazione all'Amministrazione Regionale e l'accettazione, da parte della stessa, di idonea garanzia finanziaria a copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di danni derivanti all'ambiente di conferire i reflui di che trattasi agli impianti di cui al punto 1. o ad altri impianti già debitamente autorizzati;

3. Agli Enti gestori degli impianti di cui al punto 1. di ottemperare ai seguenti adempimenti:

a) compilazione del registro di carico e scarico ex art. 4, 3° comma della L.R. 94/80 nonché dell'art. 8 del R.R. 3/82;

b) smaltire i fanghi di risulta delle operazioni di trattamento ottemperando alle disposizioni ex D.P.R. 915/82 ed ex L.R. 94/80 nonché di adottare sistemi idonei ad evitare esalazioni maleodoranti;

4. Agli operatori del settore di ottemperare agli adempimenti previsti nella deliberazione della G.R. n. 11098 dell'8 luglio 1986;

5. Le tariffe di smaltimento dei reflui a carico dei conferitori, andranno determinate autonomamente dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione ai sensi della L.R. 30 maggio 1981 n. 25, art. 4, 4° e 5° comma, entro 60 gg. dalla data di notifica del presente provvedimento;

6. Ai titolari degli impianti di cui al punto 1. qualora intendano proseguire lo smaltimento reflui per conto terzi, oltre il periodo temporale di cui al presente provvedimento, di presentare, in quanto attività soggetta alla vigente normativa inerente lo smaltimento dei rifiuti, motivata istanza di autorizzazione corredata da elaborati tecnici-esecutivi di adeguamento delle strutture impiantistiche che si dovessero rendere necessarie;

7. Alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti, fatte salve le specifiche competenze delle U.S.S.L. interessate in materia di controllo sugli effluenti, di controllare l'adempimento, da parte dei soggetti obbligati, di quanto disposto nel presente provvedimento;

8. Che il presente provvedimento venga pubblicato sul B.U.R.L.;

9. Che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il Presidente: Guzzetti

D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 L.R. 7 giugno 1980 n. 94 - Approvazione delle «Direttive in materia di smaltimento dei reflui derivanti da attività di spurgo - (Deliberazione della Giunta Regionale dell'8 luglio 1986 - n. 4/11098)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 9958/10943 del 16 luglio 1986).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 «Attuazione delle direttive CEE n. 75/422 relativa ai rifiuti, n. 76/319 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi»;

Vista la Legge Regionale 7 giugno 1980, n. 94 «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», integrata dalla L.R. 10 settembre 1984 n. 54;

Visto il Regolamento Regionale 9 gennaio 1982 n. 3 «Normativa per le attività di ammasso temporaneo, trasporto stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale»;

Viste le «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti» (deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale) pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 253 del 13 settembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 10 maggio 1976 n. 319, «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 27 maggio 1985 n. 62 «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature — Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento»;

Ricordato che i citati D.P.R. 915/82, L.R. 94/80 e relativi regolamenti di attuazione dettano principi in merito alla classificazione dei rifiuti e norme in ordine al regime di smaltimento degli stessi;

Ritenuto necessario assumere, attesa la rilevanza del problema anche sotto l'aspetto igienico-sanitario e ambientale, disposizioni organiche finalizzate al corretto smaltimento, da parte di Enti ed imprese interessati ed autorizzati dalla Regione, dei reflui derivanti da attività di spurgo;

Preso atto che il Comitato Tecnico ex art. 17 della L.R. 94/80, avendo esaminato le direttive di che trattasi, ha espresso, in seduta 9 giugno 1986, parere favorevole alla loro adozione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle richiamate direttive così come enunciate nell'allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge;

Delibera:

— di approvare le «Direttive in materia di smaltimento dei reflui derivanti da attività di spurgo» così come enunciato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

— di dichiarare ai sensi dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

— di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il Presidente: Guzzetti
Il Segretario: Di Giugno

Allegato A

DIRETTIVE IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI REFLUI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SPURGO

Rilevata la diffusa pratica in essere in Regione Lombardia relativa ad operazioni di spurgo di fosse biologiche o settiche, pozzi neri ed impianti di chiarificazione ed ossidazione e manufatti similari asserviti agli scarichi civili, nonché di rimozione dei liquami e dei fanghi dai condotti delle fognature comunali e di pulizia dei pozzetti stradali, si ritiene necessario fornire a tutti gli Enti ed operatori interessati del settore, indicazioni di carattere normativo e tecnico sulle modalità di raccolta e di smaltimento di tali reflui.

I reflui di risulta delle operazioni di spurgo come sopra evidenziato, ivi compresa l'eventuale acqua utilizzata per la rimozione dei fanghi, sono da considerare ai sensi delle normative vigenti — D.P.R. 915/82, L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni — quali rifiuti speciali prodotti dall'attività di spurgo. L'attività di asportazione deve essere effettuata da ditte attrezzate ed autorizzate alla raccolta al trasporto ed al conferimento di tali rifiuti, nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 54/84.

Le ditte che effettuano le operazioni di spurgo devono espletare le incombenze amministrative previste dalle disposizioni normative vigenti ed in particolare:

1) predisposizione della scheda descrittiva di rifiuti speciali ex art. 6 del R.R. 3/82;

2) compilazione del registro di carico e scarico ex art. 4, 3° comma della L.R. 94/80 nonché dell'art. 8 del R.R. 3/82 sul quale devono essere riportate le singole operazioni dell'attività di spurgo;

3) compilazione delle bolle di accompagnamento così come previsto dalla deliberazione della G.R. n. 22954 del 30 novembre 1982;

Tenuto conto della prevedibile ripetitività della composizione chimico-fisica dei rifiuti in oggetto, è ammessa, per ogni singola tipologia di reflu di spurgo, l'indicazione di caratteristiche-tipo al fine della compilazione dei punti 15-18 della scheda descrittiva soprarichiamata. Almeno una volta ogni due anni devono essere effettuate, a cura degli operatori interessati, analisi chimico-fisiche per singola tipologia di reflu, finalizzate all'accertamento della classificazione di tali rifiuti ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 253 del 13 settembre 1984 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia di tali analisi devono essere inviate all'Assessorato Ecologia della Regione Lombardia, alle competenti autorità preposte al controllo (nella fattispecie le Amministrazioni Provinciali) nonché agli Enti gestori del Catasto Regionale dei rifiuti ove ha sede legale l'operatore.

Lo smaltimento dei reflui derivante da tutte le attività di spurgo deve essere effettuato mediante conferimento presso impianti autorizzati al ricevimento di tali rifiuti.

Sono vietate, in quanto contrastanti con la normativa vigente, forme di smaltimento diverse quali:

a) lo spandimento del reflu tal quale sul suolo e/o nel sottosuolo;

b) l'immissione nella rete fognaria in qualsiasi punto, anche a monte dell'impianto di depurazione;

c) l'accumulo del rifiuto tal quale in discariche controllate.

È da sottolineare l'obbligo da parte dei titolari degli impianti autorizzati allo smaltimento dei rifiuti in og-

getto, della ricezione degli stessi esclusivamente da ditte autorizzate.

Va infine evidenziato che lo smaltimento dei fanghi di risulta del trattamento di detti liquami è soggetto alle disposizioni vigenti.

Alle Amministrazioni Provinciali è demandato il controllo dello svolgimento dell'attività di spurgo secondo

le direttive suddette ed in particolare la verifica della rispondenza della composizione dei rifiuti a quanto dichiarato nelle schede descrittive nonché la corretta e regolare movimentazione dei rifiuti in oggetto.

Si richiama infine l'attenzione degli Enti interessati, in particolare i Comuni, a far rispettare e ad applicare le presenti direttive nell'espletamento delle proprie competenze.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/330444, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 280.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 210.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 70.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 700. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il giovedì dalle 9 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 18% per le prime 25 righe (60 battute per riga)**
- **L. 28.000 + IVA 18% per le successive 25 righe o frazione di esse**